

I.S.I.S. - "B. VARCHI"-MONTEVARCHI  
Prot. 0010496 del 27/09/2023  
I-7 (Uscita)

## A.S. 2023/2024 Circolare n° 41

Alla c.a. di STUDENTESE, STUDENTI, GENITORI E DOCENTI

[studenti@isisvarchi.edu.it](mailto:studenti@isisvarchi.edu.it)

[docenti@isisvarchi.edu.it](mailto:docenti@isisvarchi.edu.it)

Alla commissione elettorale

E p.c. al Direttore SS.GG.AA.

[dsga@isisvarchi.edu.it](mailto:dsga@isisvarchi.edu.it)

Al sito web

**OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI OO.CC. ANNUALI E BIENNALI**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/74;  
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;  
VISTO il D.P.R. N. 567 del 10.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il D.M. n. 70 del 21.09.2004;  
VISTA la C.M. n. 7 del 26.09.2017;  
VISTA Nota M.I.M. n. 3953 del 20/09/2023 relativa alle Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025;  
VISTA la C.M. n. 29795 del 11.09.2023 riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'a.s. 2023/20224 le cui operazioni di voto dovranno espletarsi entro il 31 ottobre 2023;  
ACCERTATA la scadenza del mandato biennale dell'incarico al Parlamento regionale degli studenti della Toscana, istituito con Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34;  
ACCERTATA la decadenza di un membro del Consiglio d'Istituto afferente la componente A.T.A. e l'impossibilità di procedere per surroga per esaurimento della lista

### INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI SEGUENTI ORGANI COLLEGIALI

- n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe;
- n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
- n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto;
- n. 1 rappresentante del personale A.T.A. nel Consiglio d'Istituto;
- n. 2 rappresentanti degli studenti al Parlamento regionale (rinnovo biennale);
- n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (rinnovo biennale).

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata di cui all'art. 9 della O.M. 215/1991.

#### Art.1

*(Elettorato ed eleggibilità)*

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili; per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti tutti sono elettori ed eleggibili; per il rinnovo dell'incarico al Parlamento regionale degli studenti sono elettori ed eleggibili solo gli studenti degli ultimi tre anni dei corsi di studio.

## Art. 2

### *(Operazioni di voto per le componenti studenti)*

Le votazioni per il rinnovo della componente studenti in seno ai Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti in seno al Parlamento regionale si effettueranno **durante le ore di lezione di venerdì 27 ottobre 2023**. L'orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto saranno comunicati con successiva circolare.

## Art. 3

### *(Operazioni di voto per le componenti genitori)*

Nel pomeriggio di **mercoledì 18 ottobre**, a partire dalle ore **17.30**, avranno luogo le elezioni dei **rappresentanti dei genitori nei consigli di classe**. Il **docente coordinatore** avvierà l'assemblea con i genitori, esporrà la programmazione didattico – educativa e verranno discussi i problemi della classe emersi durante la fase di avvio dell'anno scolastico. Inoltre, illustrerà le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto. Conclusa l'assemblea di classe i genitori procederanno alla costituzione del seggio per l'espressione di voto dei due rappresentanti. La proclamazione degli eletti in seno ai consigli di classe sarà curata dalla Commissione Elettorale.

## Art. 8

### *(Formazione delle liste per le componenti studenti)*

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascun organo collegiale (Consiglio di istituto, Consulta Provinciale, Parlamento Regionale degli Studenti).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. **Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili, ossia n. 8 candidati per il Consiglio d'Istituto, n. 4 candidati per la Consulta Provinciale e n. 4 candidati per il Parlamento Regionale.**

## Art. 9

### *(Formazione delle liste per la componente A.T.A.)*

I candidati a rappresentanza del personale A.T.A. in seno al Consiglio d'Istituto sono elencati nelle liste con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. **Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili, ossia n. 2 candidati per il Consiglio d'Istituto.**

#### **Art. 10**

*(Presentazione delle liste dei **candidati studenti**)*

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- **da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.**

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

**Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari** alla segreteria della commissione elettorale (sig.ra Antonia Cruoglio) a partire dalle ore 9.00 del **9 ottobre** e non oltre le ore 12.00 del **13 ottobre**. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale d'istituto, verificata la regolarità delle liste a norma dell'art. 34 della O.M. 215/91, cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

#### **Art. 11**

*(Presentazione delle liste dei **candidati A.T.A.**)*

Ciascuna lista può essere presentata **da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente**, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero n. 2.

Le **liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari** alla segreteria della commissione elettorale (sig.ra Antonia Cruoglio) a partire dalle ore 9.00 del **9 ottobre** e non oltre le ore 12.00 del **13 ottobre**. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale d'istituto, verificata la regolarità delle liste a norma dell'art. 34 della O.M. 215/91, cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

#### **Art. 12**

*(Presentazione dei candidati e dei programmi)*

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.

Le **riunioni** per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere **tenute dal 10 ottobre al 25 ottobre** e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi ed eventuale **assemblea richiesta dagli interessati** alla dirigente **entro 17 ottobre**.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Chiara Casucci*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D*